

## Una via europea per l'art. 46 del Codice dei contratti pubblici: la Corte di giustizia apre alla partecipazione delle fondazioni private senza scopo di lucro agli appalti di servizi

*di Marta Ferrara*

**Title:** A European route for art. 46 of Italian Public Contract Code. The European Court of Justice opens to private non-profit foundations in Public Procurement

**Keywords:** Economic operator; Neutral legal forms; Access to public procurement.

1. *Profili introduttivi* – L'11 giugno 2020, la decima sezione della Corte di giustizia si è pronunciata in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE (causa C-219/19, in G.U.U.E., C 219) sulla conformità al quadro legale unionale dell'art. 46 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il *Codice dei contratti pubblici*, che fissa i requisiti soggettivi e oggettivi per gli operatori economici di architettura e ingegneria che intendano partecipare alle procedure di appalto pubblico per l'affidamento dei relativi servizi.

Più nello specifico, su richiesta del Tar Lazio (sez. I, ord. n. 2644/2019 del 16 gennaio 2019, *Pres. Volpe, est. Ravasio*, in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)), i giudici di Lussemburgo hanno rilevato l'incompatibilità tra alcune norme della direttiva 2014/24/UE *sugli appalti pubblici* e l'art. 46 d.lgs. n. 50/2016 (*Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria*) nella parte in cui detta disposizione impedisce la partecipazione alle gare di appalto per i servizi di architettura o ingegneria (cc.dd. S.I.A.) a quei soggetti che, classificati nell'ordinamento quali enti privatistici senza scopo di lucro, sono abilitati dai rispettivi statuti a effettuare le medesime attività previste dal bando di gara.

Sebbene non si registrino precedenti decisioni sull'art. 46 del Codice a regime, la pronuncia in commento appare abbastanza agile. Ciò si deve alla circostanza che la Corte ha attinto alla propria giurisprudenza maturata in sede di risoluzione di questioni pregiudiziali in tema appalti analoghe dal punto di vista logico a quella sottopostale dal Tar Lazio (*infra* § 4). Questo contribuisce a spiegare la scelta della Corte di Lussemburgo di giungere a decisione senza le preventive conclusioni dell'Avvocato generale, avvalendosi dunque della possibilità che l'art. 20 § 5 St. Corte riserva ai casi che non sollevino questioni giuridiche inedite.

2. *Una decisione attesa* – Al di là delle ricadute concrete che si avranno sul giudizio amministrativo a partire dall'annullamento del provvedimento di diniego emesso dall'Anac nei confronti della ricorrente e dalla conseguente iscrivibilità di questa al casellario informatico per architetti e ingegneri (*ultra* § 3), la decisione era attesa per due ragioni. In primo luogo perché essa riguarda un sistema normativo a forte criticità

come il Codice dei contratti pubblici, il cui ultimo intervento correttivo cade a poco più di un mese dalla sentenza, in forza dell'entrata in vigore del cd. decreto semplificazioni resosi necessario dopo la contrazione economica successiva all'emergenza epidemiologica da Covid 19 (d.l. n. 178 del 16 luglio 2020, *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*, in G.U. n. 178 del 16 luglio 2020, suppl. ord. n. 24; a primo commento, cfr. L. Donato, *Prime osservazioni sul settore degli appalti dopo il d.l. "Semplificazioni". Dall'emergenza alle nuove prospettive per il procurement pubblico*, in *Astrid on line*).

Proprio il livello di incidenza della pronuncia in esame sul tessuto codicistico andrà peraltro monitorato, dal momento che esso potrebbe costituire l'abbrivio per un'ulteriore attività conformativa da parte del legislatore interno. In tale ultimo caso, il filone delle modifiche normative euro-indotte diverrebbe ancora più corposo dopo gli interventi correttivi necessitati dalla sentenza *Conisma* del 2009 (Corte di giust., IV sez., *Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa)*, C-305/08; su cui *ultra*, § 3), nonché dalle direttive "concessioni" (dir. 2014/23/UE), "appalti" (dir. 2014/24/UE) e "settori speciali" (dir. 2014/25/UE) siccome seguite dall'attivazione nel 2018 della procedura di infrazione da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia per mancato adeguamento della normativa interna (C (2019) 452 final, n. 2273/2018, 24 gennaio 2019; per una ricostruzione dell'impatto delle direttive sul Codice appalti cfr. a G. Taglianetti, *La normativa in materia di contratti pubblici e la tela di Penelope*, in *Giorn. dir. amm.*, 2, 2020, 155 ss.).

Del resto, l'art. 46 non è insensibile neppure alle modifiche "domestiche", visto il recente intervento novativo che lo ha interessato in forza dell'art. 1, c. 20, *lett. i*) della l. n. 55 del 2019, di conversione del d.l. n. 32 del 2019 (cd. sblocca cantieri). In ascolto degli stimoli provenienti soprattutto dal mondo dei beni culturali, la *lett. a*) comma 1 della disposizione a regime annovera infatti la figura dell'archeologo tra le professionalità ammesse a concorrere all'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

La seconda ragione per cui l'esito del rinvio pregiudiziale appare di indubbio rilievo concerne gli effetti economici che potranno discendere dalla pronuncia. A livello micro-economico (su cui notazioni di rilievo si trovano in L. Torchia, *La regolazione del mercato dei contratti pubblici*, in *Riv. reg. merc.*, 2, 2016, 72 ss.), la rilevazione disallineamento tra il diritto europeo e l'art. 46 liberalizza per enti e soggetti privati a carattere non lucrativo che perseguono prevalenti finalità di studio e ricerca, come le Università, la partecipazione a gare e appalti in materia di progettazione ingegneristica, con intuibili vantaggi in termini di innovatività dei servizi resi sul mercato e possibilità di reinvestimento degli utili conseguiti dall'operatore economico nelle attività istituzionali previste dallo Statuto.

Le prevedibili conseguenze della decisione si prestano però a essere inquadrare anche a livello macroeconomico. E' noto infatti che il settore degli appalti, in genere, e la portata più o meno restrittiva delle norme che ne disciplinano le procedure, nello specifico, influiscono sul grado di concorrenzialità del mercato interno e di quello europeo, specie se correlati al momento della selezione dell'operatore economico. Questa connessione diretta da un lato spiega la preclusione per i legislatori delle Regioni ordinarie a esercitare la loro potestà normativa nei campi di procedura a evidenza pubblica e attuazione del rapporto contrattuale, essendo le materie di tutela della concorrenza e ordinamento civile riservate allo Stato ai sensi del comma 2 dell'art. 117 Cost. (*lett. e*) e *l*), rispettivamente; su questi aspetti, oltre alle pronunce della Corte costituzionale nn. 401 e 431 del 2007 e 160 del 2009, si rinvia a F. Ghera, *Il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di appalti pubblici*, in *Federalismi*, 2, 2008), dall'altro induce a riflettere sulla reale autonomia rimasta nelle mani del legislatore statale nel settore in esame. Si tratta di una problematica certamente non nuova, rispetto alla quale si misurano due forze opposte: la presenza di una normazione europea

sul *public procurement* che punta al raggiungimento di uno standard prescrittivo minimo e il più possibile uniforme tra gli Stati membri a tutela del principio di concorrenza (su cui v. F. Trimarchi Banfi, *Il "principio di concorrenza": proprietà e fondamento*, in *Dir. amm.*, 1-2, 2013, 15 ss.), con un conseguente forte condizionamento sui legislatori nazionali anche a livello procedurale (per il maggiore impatto delle norme procedurali europee in materia di appalti sui sistemi domestici, cfr. A. Iermano, *I principi di equivalenza ed effettività tra autonomia procedurale e "limiti" alla tutela nazionale*, in *Dir. Un. Eur.*, 3, 2019, 557 s.), quindi la tendenza degli Stati membri ad adottare una regolamentazione protezionistica nel settore, che ricorda la "legislazione recalcitrante" anni '90 denunciata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (cfr. *Attività e segnalazioni*, n. 1/1994; sul punto, si rinvia a G. di Plinio, *Diritto pubblico dell'economia*, Giuffrè editore, Milano, 1998, 676).

Per quanto la sentenza C-219/19 qui in commento non lasci emergere una reale *intentio legis* protezionistica alla base dell'art. 46 d.lgs. n. 50/2016, essa va in ogni caso calata nel contesto sopra descritto, tanto più perché veicola in qualche modo un messaggio chiaro per il legislatore italiano, affinché eserciti la discrezionalità normativa riconosciutagli a livello europeo su "*servizi d'interesse economico generale ... relativo ambito operativo ... caratteristiche del servizio da prestare, comprese le eventuali condizioni relative alla qualità del servizio*" (considerando 7, dir. 2014/24/UE) non solo in modo attento e comunitariamente orientato, vista la portata strutturale del Codice dei contratti, ma anche senza contraddizioni interne al sistema domestico.

3. *L'ordinanza di rimessione alla Corte di Giustizia* – Il rinvio pregiudiziale nasce dal giudizio demolitorio attivato dinanzi al Tar Lazio, in qualità di giudice esclusivo ex art. 133, c. 1 *lett. l*) c.p.a., dalla *Parsec Fondazione Parco delle Scienze e della Cultura* (d'ora in poi *Parsec*) nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Anac. La ricorrente mira ad ottenere l'annullamento del provvedimento con cui l'Anac ha rigettato l'istanza di iscrizione della fondazione al casellario nazionale delle società di ingegneria e degli operatori abilitati ad effettuare i S.I.A (nota dirigenziale del febbraio 2018).

Per la Parsec, il provvedimento di diniego è immediatamente lesivo del suo interesse a partecipare ad alcune gare indette da amministrazioni locali per l'affidamento del servizio di classificazione del territorio in relazione al rischio sismico; diversamente le resistenti, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anac, ritengono la mancata iscrizione al casellario non ostativa alla partecipazione alla gara pubblica.

Invero, nella sistematica degli appalti l'iscrizione al casellario informatico Anac mediante la quale l'operatore economico attesta il possesso dei requisiti tecnici e professionali richiesti in via generale dall'art. 46 d.lgs. n. 50/2016 e dall'art. 6 decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 263/2016 (*recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria*) costituisce per il concorrente adempimento di un obbligo informativo prodromico alla partecipazione alle procedure di gara e dalla finalità autodichiarativa e notiziale non già certificativa. Per tale ultima ragione, la giurisprudenza amministrativa tende a non ravvedere nella mancata iscrizione al casellario un legittimo motivo di esclusione dalla procedura di gara (in senso conforme, cfr., *ex multis*, Cons. St., sez. V, sent. 24 gennaio 2019 n. 597; sez. V, sent. 27 settembre 2019 n. 6490) anche con specifico riguardo alle società di ingegneria e architettura (sez. VI, sent. n. 426/2016). Dello stesso tenore la posizione espressa in passato dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (delib. nn. 7 del 2006 e 110 del 2007) e, in forza dell'art. 213 d.lgs. n. 50/2016, più di recente dall'Anac nelle *Frequently Asked Questions* consultabili sul sito (in [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)).

Al di là dell'interesse a ricorrere su cui l'ordinanza del Tar Lazio non sembra troppo soffermarsi, il cuore della controversia risiede nella verifica giudiziale della legittimità del provvedimento di esclusione rispetto al quadro di legalità statale ed europeo.

Con riguardo al diritto interno, il Tar effettua un duplice controllo. L'uno di tipo oggettivo-funzionale e teso ad accertare la rispondenza tra le attività di sismologia e classificazione del territorio che la Parsec intende espletare e i servizi di architettura e ingegneria previsti dal Codice dei contratti quali “riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE” (art. 3, c. 1, *lett. vvvv*), d.lgs. n. 50/2016).

L'altro soggettivo, finalizzato a verificare il possesso da parte della Fondazione ricorrente dei requisiti codicistici per la figura di operatore economico (art. 3, c. 1, *lett. p*) e, per questa via, la sua legittimazione a iscriversi al casellario nazionale Anac. La natura giuridica della Parsec è infatti indubbia: nello statuto pubblico (disponibile in [www.cns.prato.it](http://www.cns.prato.it)) si legge che essa, istituita su impulso del Comune di Prato ai sensi dell'art. 14 c.c., “non persegue scopi di lucro” e svolge “attività di studio, ricerca didattica e scientifica di base e applicata, educazione e difesa ambientale e protezione civile, interventi e sistemazioni naturalistiche con finalità di pubblica, divulgazione scientifica” (art. 2, c.1), operando, tra gli altri, nei settori di catastrofi naturali, previsione e prevenzione delle condizioni di rischio, nonché di pianificazione, gestione e monitoraggio di ambiente e territorio (c. 3).

Se nessuna difficoltà emerge in relazione alla classificazione dei servizi di sismologia e classificazione del territorio in base al rischio sismico oggetto di gara come rientranti nei “servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici” di cui al richiamato art. 3, c.1. *lett. vvvv*, vista la formulazione ampia *ivi* utilizzata, più delicato appare invece il crinale soggettivo. La riconducibilità di una fondazione che non persegue di scopi lucrativi entro la qualifica di operatore economico di servizi legati all'ingegneria e all'architettura incontra infatti un limite nel silenzio dell'art. 46 del d.lgs. n. 50/2016. La disposizione elenca una serie di modalità attraverso la quale la prestazione tecnica può essere resa - dalla forma singola o associata fino a quella societaria e consorziata passando per i raggruppamenti temporanei -, senza però prevedere la forma giuridica della fondazione ex art. 14 c.c.

Sulla scorta di tale apparente lacuna, l'Anac ha motivato il provvedimento di diniego nei confronti di Parsec con la carenza di una base legale, dal momento che, al pari dell'art. 46 del Codice, anche l'art. 6 d.m. n. 263 tace riguardo all'ammissibilità delle fondazioni di diritto privato alle procedure di affidamento nella veste di operatori economici.

In questo contesto, il perimetro del rinvio pregiudiziale effettuato dal Tar Lazio coincide con l'individuazione rimessa alla Corte di Lussemburgo dell'effettiva area di discrezionalità lasciata al legislatore nazionale dal diritto europeo, e in particolare dalla citata direttiva appalti 2014/24 (*considerando* 14 e artt. 19 § 1, 80 § 2), nella puntuazione dei criteri formali di selezione dei concorrenti per i S.I.A (artt. 46 d.lgs. n. 50/2016 e 6 d.m. n. 263/2016). Laddove infatti l'interpretazione delle disposizioni europee non consentisse alla disciplina interna di escludere gli enti privi di scopi lucrativi dal novero degli operatori economici, gli artt. 46 d.lgs. n. 50/2016 e 6 d.m. n. 263/2016, che del provvedimento di rigetto adottato dall'Anac costituiscono il presupposto normativo, non potrebbero che considerarsi in contrasto con il diritto dell'Unione. Ed è proprio questa la conclusione sposata dai giudici europei.

4. *La codificazione interna alla prova del principio europeo di neutralità delle forme* – La Corte di giustizia chiarisce il rapporto esistente tra la disciplina europea sugli appalti pubblici e il diritto nazionale attraverso l'esegesi letterale delle disposizioni della dir.

2014/24 evocate a parametro nella questione pregiudiziale (§ 22). Rilevano così da un lato il *considerando 14*, che fornisce una nozione aperta di “economic operators”, svincolata dalla forma giuridica rivestita dal soggetto o ente che offre una prestazione o un servizio sul mercato; dall'altro gli artt. 19, § 1 (*operatore economico*) e 80, § 2 (*organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti*), che pure enucleano il principio unionale di neutralità delle forme giuridiche - trattasi di persona fisica o giuridica - ai fini della partecipazione a procedure di appalti pubblici.

Il tessuto normativo ora richiamato sembra dunque lasciare pochi dubbi sulla distonia normativa tra la mancata inserzione delle fondazioni prive di carattere lucrativo tra gli operatori per i S.I.A., di cui all'art. 46 c.1 del Codice dei contratti pubblici, e i principi eurounitari che governano la materia.

Del resto, anche un tentativo di lettura conforme al piano europeo che faccia leva sulla natura meramente esemplificativa e non tassativa dell'art. 46 d.lgs. n. 50/2016 parrebbe difficile da esperire (in senso conforme, v. R. De Nictolis, *Appalti pubblici e concessioni dopo la legge “sblocca cantieri”*, Bologna, 2020, 348), stante il rapporto rinvenibile tra la disposizione *de qua*, riferita agli operatori economici *per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria*, e il più generale art. 45 (*Operatori economici*) che lo precede.

Come già l'organo rimettente, la Corte di giustizia ricorda (§ 14) infatti che tra le due norme sussiste una relazione di *species at genus*. Il legislatore delegato all'art. 46 c.1 *lett. a)* ha previsto specifiche forme giuridiche attraverso cui gli operatori di S.I.A. possono rendere i loro servizi - i professionisti singoli o associati, le società tra professionisti, le società di ingegneria, i consorzi, i gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.), i raggruppamenti temporanei - che appaiono limitate a confronto di quelle presenti nel più generale art. 45 c.1 - ovvero, per rinvio all'art. 3, c. 1 *lett. p)*, la persona fisica o giuridica, l'ente pubblico, il raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, l'ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) - (per un approfondimento sulla natura della disposizione, si rinvia a *Commento all'art. 45 del Codice dei contratti pubblici*, in L.R. Perfetti (cur.), *Codice dei contratti pubblici commentato*, II ed., Milano, 2017, 468 ss.).

A fronte della specialità dei S.I.A, il legislatore delegato ha così optato per la redazione di due disposizioni asimmetriche, in cui l'art. 46 parrebbe riflettere un *favor* verso modalità remunerate di espletamento dei servizi di architettura e ingegneria presuntivamente considerate in grado di assicurare prestazioni professionali più affidabili.

Per la Corte di giustizia detta costruzione a base presuntiva sarebbe, però, irragionevole (§§ 24-27). Se è infatti vero, come ricordato, che il legislatore interno gode di piena libertà nel regolamentare la soggettività giuridica (in questo senso Cons. St., sez. V, 23 maggio 2003, n. 2785; nonché sul versante europeo, Corte di giust., *Consorzio Artigiano Servizio Taxi e Autonoleggio et al.* (C-50/14), §§ 78-79), egli non può per un verso consentire alle fondazioni diritto privato a carattere non lucrativo l'esercizio di taluni servizi spendibili sul mercato - seppur nei limiti delle finalità istituzionali previste dai rispettivi Statuti - e per l'altro impedire loro la partecipazione alle procedure di gara per l'affidamento delle medesime attività. In questo senso, il richiamo indiretto al principio logico-ordinamentale di non contraddizione ricalca la pronuncia *Conisma*, in cui pure i giudici europei avevano sottolineato in qualche modo la parziale incoerenza (§§ 47-49) dell'art. 34 d.lgs. n. 163 del 2006 (*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*) nella parte in cui esso ostava alla partecipazione di un raggruppamento costituito da Università e amministrazioni pubbliche non avente finalità lucrative - la *Conisma*, appunto -, alle procedure di aggiudicazione di appalto di servizi abitualmente espletati dal consorzio.

Proprio il precedente del 2009, sulla natura più o meno tassativa della nozione generale di operatore economico di cui all'art. 34 d.lgs. n. 163 consente di mettere a fuoco come, a distanza di undici anni, il caso *Parsec* abbia riproposto la medesima problematica interpretativa, sebbene con stretto riguardo ai S.I.A. (art. 46).

Per vero, già all'epoca la giurisprudenza amministrativa aveva optato per la non tassatività dell'art. 34 con riguardo alle fondazioni non lucrative (Cons. St., sez. VI, sent. 16 giugno 2009, n. 3987, p.to 4, sulla Fondazione San Raffaele), peraltro prima che la Corte di giustizia si esprimesse sulla medesima disposizione nel caso *Conisma*. Nello specifico, la Corte di Lussemburgo ha poi dichiarato l'art. 34 d.lgs. n. 163 del 2006 non conforme alla direttiva 2004/18/CE - previgente alla dir. 2014/24 e da questa abrogata - nella parte in cui esso impediva ad enti privi di finalità lucrative la partecipazione a procedure di gara per taluni servizi ammessi, invece, dalle previsioni dei rispettivi Statuti. Detta pronuncia, che viene peraltro richiamata sia dal Tar Lazio nell'ordinanza di rimessione (p.ti 17 e 18) sia dalla Corte di Lussemburgo (§ 20), ha poi spinto il legislatore delegato italiano all'adozione dell'attuale e meno stringente formulazione dell'art. 45 d.lgs. n. 50/2016.

Tornando alla decisione *Parsec*, a giudizio di chi scrive, l'incoerenza sistematica dell'art. 46 del Codice sembrerebbe l'esito inatteso di una redazione normativa poco attenta più che di una regolazione consapevole e dettata dall'esigenza di assicurare ai S.I.A. operatori di alta professionalità. Del resto, diversamente, non potrebbe trovare spiegazione alcuna la contestuale scelta operata dal legislatore delegato di ricomprendere all'interno della nozione generale di operatore economico di cui all'art. 45 d.lgs. n. 50/2016 le associazioni di volontariato, autorizzate in tal modo a partecipare alle procedure di affidamento per i servizi di trasporto urgente dei pazienti, evidentemente connotati dalla delicata finalità di tutela del diritto fondamentale alla salute (cfr., da ultimo, Cons. St., sez. III, sent. 15 gennaio 2016, n. 116).

4398

5. *Dopo il caso Parsec ... le necessarie correzioni all'art. 46 d.lgs. n. 50/2016* – Come anticipato in apertura, la pronuncia C-2019/19 ha il pregio di evocare il legame esistente tra le procedure di appalto, il principio di concorrenza e le istanze di governo dell'economia anche in ottica *multilevel* (in questo senso, v. le riflessioni, tra gli altri, di M. Clarich, *Contratti pubblici e concorrenza*, in *Rassegna Astrid*, 19, 2015). Ciò risulta tanto più vero perché il contrasto tra la direttiva appalti e la norma che regola la partecipazione agli affidamenti per i S.I.A. lascia emergere un ulteriore cortocircuito presente nelle trame dell'art. 46 d.lgs. n. 50/2016. Più esattamente, l'attuale formulazione della disposizione consente agli operatori di altri Stati membri la partecipazione a procedure indette in Italia che raggiungano la soglia comunitaria, a condizione che essi siano "costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi" (c. 1, *lett. d*)), e dunque in modo indipendente dalle forme giuridiche con cui operino nei rispettivi ordinamenti di appartenenza.

Detta previsione, di certo aderente ai principi di parità di trattamento (art. 56 TFUE) e massima partecipazione anche transfrontaliera alle procedure di affidamento dei lavori pubblici (cfr. *ex multis*, Corte di giust., *Azienda Sanitaria n. 5 Spezzino* (C-113/13) § 51; *Bayerischer Rundfunk et al.* (C-337/06), § 39 e giurisprudenza *ivi* citata), convive però con la attuale illegittima impossibilità per una fondazione di diritto privato ex art. 14 c.c. con sede in Italia di competere con gli altri operatori europei alla medesima gara.

Si tratta di un *gap* distorsivo della concorrenza che lo stesso Collegio rimettente inserisce tra le argomentazioni (p.to 28) senza tuttavia farne uno specifico motivo di rinvio pregiudiziale, e che il legislatore delegato difficilmente potrà trascurare laddove intenda modificare l'art. 46 in senso euro-orientato. Attività, quest'ultima, che allo stato appare un'operazione obbligata a meno che non si induga fino ad una possibile

impugnazione incidentale della disposizione dinanzi alla Corte costituzionale per violazione del comma 1 dell'art. 117 cost.

*Marta Ferrara*  
Dip.to di Scienze Giuridiche e Sociali  
Università degli Studi "G. d'Annunzio"  
[marta.ferrara@unich.it](mailto:marta.ferrara@unich.it)